

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
Servizio Consiglio autonomie locali ed elettorale	autonomielocali@certregione.fvg.it elettorale@regione.fvg.it consiglioautonomie@regione.fvg.it tel + 39 0432 555541 fax + 39 0432 555525, 0432 555406 I – 33100 Udine, via Sabbadini 31

**Circolare n. 02/EL**

A lista d'inoltrato

Udine, 6 aprile 2016

**TRASMISSIONE VIA P.E.C. ED E-MAIL**

**oggetto: Elezioni comunali 2017 – Attività dei Consigli comunali dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. Composizione dei consigli e delle giunte comunali. Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione. Straordinario elettorale.**

In vista dello svolgimento delle prossime **elezioni comunali**, per le quali è stata stabilita dalla Giunta regionale la data di **domenica 11 giugno 2017**, con eventuale turno di ballottaggio per i Comuni di Azzano Decimo e Gorizia domenica 25 giugno 2017, si forniscono indicazioni in ordine:

- all'attività dei consigli comunali dopo la convocazione comizi;
- alla composizione dei Consigli comunali e delle Giunte;
- al divieto di svolgere attività di comunicazione;
- al regime del lavoro straordinario elettorale.

#### **ATTIVITÀ DEI CONSIGLI DOPO LA CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI**

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili".

Il dettato normativo chiarisce inequivocabilmente che il rinnovo degli organi elettivi non determina alcuna interruzione nell'attività consiliare dell'Ente interessato, in quanto la ratio della norma consiste proprio nel garantire la continuità dell'efficacia dell'azione amministrativa.

Tale continuità, tuttavia, va circoscritta e **limitata all'adozione di atti urgenti ed improrogabili nel periodo che intercorre tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione dei componenti i nuovi consigli.**

Si precisa che il termine per la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali - coincidente con la pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del Sindaco - è fissato nel 45° giorno antecedente la data delle elezioni. Pertanto, si fa presente che, essendo stabilita la data delle consultazioni elettorali per il giorno di **domenica 11 giugno**, il termine in questione cade **giovedì 27° aprile 2017**.

A decorrere da tale data i Consigli comunali, nell'esercizio della loro discrezionalità amministrativa, potranno autonomamente individuare i casi in cui ricorrono gli estremi dell'urgenza ed improrogabilità richiesti dalla normativa attualmente vigente per giustificare

l'esercizio delle funzioni loro proprie; infatti, **non sussiste una precisa elencazione normativa degli atti che possono a priori classificarsi come urgenti ed improrogabili.**

Tali evenienze sono senz'altro da rinvenire ogni qualvolta l'inattività degli organi comporti un danno per l'Ente o si configuri come un inadempimento in relazione a precisi obblighi derivanti da leggi, provvedimenti amministrativi o comunque collegati a vincoli contrattuali; si evidenzia, inoltre, la necessità che l'urgenza e l'improrogabilità vengano adeguatamente motivate, specialmente quando si tratta di atti per il cui compimento non è prescritto un termine.

Si fa presente infine, come precisato dal Consiglio di Stato, Sezione I, con parere n. 77 del 10 marzo 2004, che la limitazione contenuta nell'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 267/2000 opera esclusivamente per l'attività del Consiglio, non intaccando **le attribuzioni della Giunta, che rimangono invariate fino al rinnovo dell'organo.**

## COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI E DELLE GIUNTE COMUNALI

Per quanto riguarda la **composizione dei Consigli comunali**, si ricorda che la legge regionale 5 dicembre 2013, n.19 disciplina la composizione dei consigli comunali, confermando le precedenti previsioni. Ne consegue che, nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 19/2013, i consigli comunali sono composti dal sindaco e dal numero di consiglieri indicato nel seguente prospetto:

POPOLAZIONE DEL COMUNE <sup>1</sup>	NUMERO CONSIGLIERI
sino a 3.000 abitanti	12
da 3.001 a 10.000 abitanti	16
da 10.001 a 15.000 abitanti	20
superiore a 15.000 abitanti (comuni NON capoluogo di provincia)	24
comuni capoluogo di provincia	40

Il comma 2 dell'articolo 2 disciplina la figura del presidente del consiglio comunale, confermando che tale figura può essere prevista dagli Statuti nei soli comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, mentre negli altri comuni il consiglio è presieduto dal sindaco.

Per quanto riguarda invece **la composizione delle Giunte comunali**, la stessa è disciplinata dalla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

In particolare, l'articolo 12, comma 39, della citata legge regionale, dispone che **il numero massimo degli assessori comunali non possa essere superiore ad un quarto del numero dei consiglieri comunali**, con arrotondamento all'unità superiore e computando nel calcolo anche il Sindaco.

Lo statuto comunale, nel rispetto della soglia massima stabilita dalla legge, può fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.

Peraltro, a prescindere dall'effettivo adeguamento statutario, nell'ipotesi in cui lo statuto dell'Ente preveda la nomina di un numero di assessori superiore al massimo consentito dalla

---

<sup>1</sup> Come previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 19/2013, la popolazione dei comuni è quella determinata dai risultati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione.

legge regionale, il Sindaco dovrà attenersi al numero massimo indicato dalla legge regionale stessa. Nel diverso caso in cui lo statuto dell'Ente preveda la nomina di un numero di assessori inferiore al massimo consentito dalla legge regionale, il Sindaco dovrà attenersi al numero massimo indicato dallo statuto in vigore.

Inoltre, si ricorda che l'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 267/2000 (come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 23 novembre 2012, n. 215) stabilisce che: **"Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione"**.

In seguito, la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", all'articolo 1, comma 137, ha previsto che **"Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico"**.

Tali disposizioni trovano applicazione anche nei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, non avendo la Regione stessa disciplinato la materia.

Pertanto, avuto riguardo alla composizione delle Giunte comunali nella Regione Friuli Venezia Giulia e per effetto delle disposizioni statali sopracitate, le Giunte comunali dei comuni interessati al turno autunnale delle elezioni comunali 2017 dovranno essere così composte:

<b>Classi di Comuni nel FVG per abitanti</b>	<b>Composizione Giunta (N. max Assessori + Sindaco)</b>	<b>Numero massimo componenti Giunta stesso genere</b>	<b>Componenti Giunta altro genere</b>
fino a 3.000 abitanti	<b>4+1=5</b>	<b>Non sono previste quote specifiche ma deve essere garantita la presenza di entrambi i generi</b>	
da 3.001 a 10.000 abitanti	<b>5+1=6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
da 10.001 a 15.000 abitanti	<b>6+1=7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
superiore a 15.000 abitanti (comuni NON capoluogo di provincia)	<b>7+1=8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
capoluoghi di provincia	<b>11+1=12</b>	<b>7</b>	<b>5</b>

Infine, in relazione al rispetto delle quote di genere nelle giunte comunali, si ritiene utile rimandare ai chiarimenti riportati nella circolare n. 18/EL del 30 maggio 2014, che tiene conto degli orientamenti espressi dal Ministero dell'interno e dalla giurisprudenza formatasi sul tema e chiarisce entro quali limiti è possibile derogare alle norme in materia; la stessa è consultabile e scaricabile all'indirizzo:

[http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Elezioni/elezioni2014/doc\\_amm\\_2014\\_a/index.html](http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Elezioni/elezioni2014/doc_amm_2014_a/index.html).

## **DIVIETO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE**

L'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, avente ad oggetto "*Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione*", recita:

*"1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".*

Tale disposizione è diretta ad evitare che l'attività di comunicazione istituzionale realizzata dalle Amministrazioni in periodo pre-elettorale possa sovrapporsi ed interagire con l'attività di propaganda svolta dalle liste e dai candidati. Inoltre, in applicazione del principio di imparzialità nell'agire amministrativo stabilito dall'articolo 97 della Costituzione, si è voluto impedire il consolidarsi di un vantaggio elettorale a favore dei soggetti politici uscenti, derivante dalla maggiore visibilità di cui questi dispongono rispetto agli altri candidati.

### **Decorrenza del divieto**

Per quanto riguarda la decorrenza del divieto, come già detto, con riferimento alle elezioni comunali, la "data di convocazione" dei comizi elettorali coincide con la data di pubblicazione, a cura del sindaco, del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, con il quale è dato avviso agli elettori della data delle elezioni. Tale pubblicazione deve essere effettuata il **45° giorno antecedente la votazione, ovvero giovedì 27° aprile 2017.**

### **Soggetti destinatari**

Per quanto riguarda i soggetti destinatari, il dato testuale "**tutte le amministrazioni**" va riferito essenzialmente agli organi che rappresentano le singole amministrazioni.

Il Ministero dell'interno, con la circolare n. 20/2005, ha precisato che "*l'espressione pubbliche amministrazioni deve essere intesa in senso istituzionale*" e non pertanto con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati alle prossime elezioni, possono svolgere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. A tal fine non debbono comunque essere utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture, assegnati alle pubbliche amministrazioni medesime per lo svolgimento delle loro competenze.

### **Attività di comunicazione rientranti nel divieto**

Si ritiene preliminarmente di dover precisare come la circostanza che la quasi totalità delle norme contenute nella legge 28/2000 siano volte esclusivamente a regolamentare la comunicazione politica tramite i mass media, non debba indurre a pensare che il divieto di comunicazione istituzionale abbia simile ed analoga limitazione; infatti il tenore letterale della norma si riferisce espressamente alla "attività di comunicazione", a prescindere dal mezzo utilizzato.

Tuttavia, la norma continua a fare espressamente salva la comunicazione pubblica indispensabile per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; se ne deduce, quindi, che l'obiettivo del legislatore non è quello dell'azzeramento della comunicazione istituzionale delle amministrazioni pubbliche nel periodo precedente le elezioni, bensì quello, cui si è già fatto cenno, di ridurre ogni forma di propaganda surrettizia.

Ne consegue che il divieto risulta riferito alla comunicazione concepita come mezzo di promozione dell'immagine dell'ente o dei protagonisti della competizione elettorale, restando salva la comunicazione necessaria a garantire l'efficacia dell'azione amministrativa.

Come precisato dal Ministero dell'interno con la circolare n. 20/2005 sopra citata, *“non costituiscono attività di propaganda le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi”*.

Il Ministero dell'interno, sempre con la circolare n. 20/2005, ha chiarito anche che *“l'ampiezza dei concetti espressi dal legislatore nell'articolo 9 sembra nascere dall'opportunità di fare affidamento soprattutto sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, non solo nella scelta delle comunicazioni da consentire in periodo elettorale, ma anche nelle forme e nei modi in cui queste comunicazioni devono essere effettuate”*.

### **Sanzioni**

Ai sensi dell'articolo 10, comma 8, lettera a) della legge 28/2000, in caso di accertata violazione delle disposizioni recate dalla legge stessa, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa. La mancata ottemperanza all'ordine dall'Autorità comporta, a sua volta, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Le segnalazioni delle eventuali violazioni possono essere formalmente trasmesse al Corecom FVG secondo le modalità indicate nei regolamenti di attuazione della par condicio emanati dall'Agcom in occasione dei singoli appuntamenti elettorali; i relativi atti, gli eventuali supporti e le conseguenti proposte sono trasmessi dal Corecom FVG all'Autorità, per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Le sanzioni sopra indicate esauriscono ogni conseguenza pregiudizievole nel procedimento elettorale in corso.

Ulteriori informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti al Corecom FVG all'indirizzo: [corecom@regione.fvg.it](mailto:corecom@regione.fvg.it).

### **LAVORO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI COMUNALI**

La disciplina del lavoro straordinario del personale dei comuni in occasione di consultazioni elettorali si rinviene nell'articolo 15 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e poi modificato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147.

La norma si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello assegnatovi a supporto provvisorio, e fissa, anche in deroga alle disposizioni vigenti, un limite medio di spesa per lo svolgimento del lavoro straordinario dei dipendenti comunali (applicabile ai soli comuni con più di cinque dipendenti) di 40 ore mensili pro capite sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili. Tale previsione è applicabile al periodo intercorrente tra il cinquantesimo giorno antecedente la data della consultazione (lunedì 17 aprile 2017) ed il quinto giorno successivo alla data del voto (16 giugno 2017) o alla data del ballottaggio, nel caso abbia luogo anche il secondo turno di votazione (30 giugno 2017).

\*\*\*\*\*

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio  
dott.ssa Annamaria Pecile  
(sottoscritto con firma digitale)

**Lista d'inoltro**

A:

Sindaci e Commissari dei Comuni al voto  
Presidenza della Regione - Ufficio stampa  
Presidenza della Regione – Ufficio di Gabinetto  
Segreteria generale del Consiglio regionale  
Corecom FVG

e, p.c.:

Prefetture – U.T.G. di:  
Gorizia  
Pordenone  
Trieste  
Udine  
Servizio finanza locale  
Servizio affari istituzionali e locali,  
polizia locale e sicurezza  
Partiti politici  
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom)  
ANCI F.V.G.